

strativa per appurare chi e come abbia diffuso le notizie segrete, ed a riferirne gli esiti al Parlamento entro trenta giorni.

(1-00454) « Pisanu, Selva, Pagliarini, Folini, Rebuffa, Vito ».

INTERPELLANZA URGENTE
(ex articolo 138-bis del regolamento)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, per sapere - premesso che:

già diversi anni fa sono stati rinvenuti in Val d'Agri (Basilicata) consistenti giacimenti di petrolio, a detta degli esperti potenzialmente capaci di triplicare la produzione nazionale che attualmente ammonta a cinque milioni e mezzo di tonnellate;

molto tempo dopo l'annuncio della scoperta di tali giacimenti petroliferi si sono avute le prime proteste delle maggiori associazioni ambientaliste, preoccupate che il rinvenimento di questi giacimenti pregiudicasse l'istituzione di un Parco Nazionale della Val d'Agri, già di per se stesso incongruente con un territorio sede di attività agricole e di insediamenti abitativi;

la suddetta protesta delle associazioni ambientaliste ha provocato ritardi nell'effettuazione delle ricerche e nell'esecuzione dei lavori per la costruzione delle opere infrastrutturali necessarie per l'estrazione del petrolio;

ad oggi, per i suddetti ritardi, non sono ancora stati completati i lavori per la costruzione del « centro olii di Viaggiano », ossia l'impianto per il primo trattamento del greggio, e quindi è possibile l'estrazione di appena 10.000 barili al giorno, trasportati alla raffineria di Taranto, in mancanza dell'oleodotto, con autocisterne;

tutto ciò avviene in un periodo di alti prezzi internazionali del petrolio di importazione -:

quale sia la responsabilità, locale, della regione e, nazionale, del Governo per i ritardi nella realizzazione di tutte le infrastrutture necessarie per poter procedere all'estrazione del greggio;

quale sia il danno arrecato ai comuni interessati e alla Regione Basilicata per il mancato incasso delle *royalties* che le compagnie petrolifere dovrebbero pagare per lo sfruttamento dei giacimenti;

se sia vero che non è stata ancora effettuata la valutazione di impatto ambientale per poter iniziare la costruzione dell'oleodotto Viggiano-Taranto, che permetta di far arrivare il greggio in raffineria in condizioni di efficienza e di sicurezza;

quale sia il danno arrecato all'economia nazionale per il mancato sfruttamento di una così importante risorsa, qual è il petrolio estratto nel nostro Paese invece che importato dall'estero.

(2-02439)

« Selva, Rasi ».

INTERPELLANZA

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'ambiente, dell'industria, commercio e artigianato e del commercio con l'estero, delle finanze, e della giustizia, per sapere - premesso che:

la bonifica e il ripristino ambientale dei siti industriali inquinati costituiscono obiettivi irrinunciabili dello Stato italiano e dell'Unione, europea, in linea con le legittime aspettative delle nostre popolazioni. Tuttavia il perseguimento di tali obiettivi risulta al momento realizzato attraverso un impianto normativo contraddittorio che non soltanto non è in grado di produrre

benefici all'ambiente, ma risulta estremamente dannoso per le aziende interessate e per l'intera economia nazionale;

l'articolo 9 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, ad esempio, prevede, per i proprietari di siti inquinati o per altri soggetti che intendano attivare di propria iniziativa interventi di bonifica e di ripristino ambientale, qualora comunicano entro il 16 giugno prossimo a regione, provincia e comune, le situazioni di inquinamento verificatesi precedentemente all'entrata in vigore del decreto stesso, la facoltà di realizzare tali interventi entro i termini indicati dalla regione, tenuto conto delle priorità di intervento stabilite nell'ambito del piano regionale di bonifica, e non entro 48 ore dall'avvenuta constatazione dell'inquinamento, come previsto dal comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

tale beneficio non si applica alle imprese che, a seguito di controlli intervenuti nel frattempo ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale n. 471 citato, risultino insistere su un sito inquinato, per le quali rimane l'obbligo di provvedere entro 48 ore dall'avvenuta constatazione;

a prima vista, l'articolo 9 sembrerebbe offrire una opportunità irrinunciabile per le aziende, tuttavia la realtà dei fatti risulta essere ben diversa;

le industrie, soprattutto quelle di antico insediamento o che operano su siti di antica industrializzazione sui quali hanno operato in precedenza altre industrie, talvolta in settori diversi, si trovano di fronte al dilemma se denunciare lo stato di inquinamento dei loro siti, sempre che ne abbiano consapevolezza, o se far finta di niente e sperare che non arrivi un'ispezione da parte di qualche organo pubblico;

nel caso che procedano all'autodenuncia, si troverebbero di fronte ad oneri insostenibili aggravati dall'obbligo di iscrivere in bilancio nel corrente esercizio l'intero ammontare delle somme previste per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale, senza che vi sia la possibilità di

dedurle fiscalmente, con conseguenze gravissime, in alcuni casi tali da innescare procedure fallimentari e comunque, per le società quotate in borsa, con riflessi negativi incontrollabili sui mercati finanziari;

nel caso che non procedano all'autodenuncia, ma intervenga un'ispezione di un organismo pubblico, peraltro già possibile fin d'ora, si troverebbero costrette a dover intervenire entro 48 ore, trovandosi così a dover subire non soltanto oneri insostenibili, ma anche la possibile contestazione di responsabilità penali;

la ragione di questa situazione, destinata a comportare danni incalcolabili all'economia del Paese, senza peraltro consentire l'avvio di alcun piano di bonifica e di recupero ambientale dei siti inquinati, sta nel non aver saputo operare una distinzione tra inquinamento recente e inquinamento pregresso, intervenuto cioè prima della progressiva introduzione di normative restrittive sia per quanto riguarda le emissioni che i rifiuti;

il fatto che inquinamento recente e inquinamento pregresso siano stati posti sullo stesso piano comporta che le aziende attualmente proprietarie di siti industriali, che risultino inquinati alla luce della normativa vigente, abbiano l'obbligo di effettuare interventi di bonifica che vanno spesso al di là della loro possibilità economica, anche se le stesse, o le altre che le hanno precedute, hanno esercitato la loro attività nelle forme consentite dalle precedenti normative;

stante questa situazione di assoluta impraticabilità della normativa vigente, ampiamente denunciata dalle associazioni imprenditoriali di categoria e riportate dalla stampa, per i pericoli che deriverebbero per l'economia nazionale e per l'ambiente, i sottoscritti chiedono di sapere se il Governo intenda:

a) rivedere la normativa riguardante i siti industriali che risultino inquinati ai sensi del decreto ministeriale n. 471 del 1999, le cui cause siano ascrivibili

all'esercizio di attività industriali legittime secondo la normativa vigente durante il loro esercizio;

b) prevedere l'analisi del rischio come criterio per la definizione di sito inquinato e per accertare la necessità o meno di interventi di bonifica, superando l'attuale normativa che obbliga comunque al risanamento allorché sia superato anche uno soltanto dei valori limite;

c) procrastinare fino all'entrata in vigore della nuova normativa la scadenza prevista per l'autodenuncia di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale n. 471 del 1999, sospendendo fino ad allora, per quanto riguarda l'inquinamento pregresso, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto stesso.

(2-02438)

« Taradash ».

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

SELVA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

nel febbraio scorso, il responsabile della Biennale di architettura di Venezia ha inviato una lettera al direttore del museo nazionale di Taiwan con l'invito ufficiale a prendere parte alla manifestazione in programma dal 18 giugno al 29 ottobre prossimi nella città lagunare;

il Museo di Taiwan, d'intesa con il Governo di Taipei, ha aderito nominando commissario il pittore Hsiao Chin, del Tainan National College of the Arts, che da quaranta anni ha continui contatti con l'Italia ed è stato anche docente all'Accademia milanese di Brera;

la « Repubblica di Cina in Taiwan » intendeva partecipare come tale alla rassegna, sotto la denominazione di « Taiwan, Repubblica di Cina », e lo aveva regolar-

mente comunicato a suo tempo avviando la realizzazione del progetto, arrivato già a buon punto;

gli organizzatori della mostra veneziana, la scorsa settimana, hanno invece imposto, sembra a seguito di pressioni della Repubblica popolare cinese, la denominazione « Cina-Taiwan »;

in conseguenza di ciò e rifiutando una simile soluzione, il sovrintendente alla cultura di Taipei ha deciso il ritiro di Taiwan dalla manifestazione;

la « Repubblica di Cina in Taiwan » utilizza legittimamente, da sempre, questo titolo che trae origine dalla fondazione della Repubblica cinese, nel 1912 —:

per quali ragioni e su intervento di chi la Biennale di architettura di Venezia abbia imposto una denominazione che non corrisponde alla realtà esistente ed è in contrasto con la storia della Repubblica di Cina in Taiwan;

se vi sia stata una interferenza della Repubblica popolare cinese e chi l'abbia accettata imponendo, all'ultimo momento, il cambio di denominazione;

perché, anche in occasioni come quella di Venezia, prevalgano sui valori culturali valutazioni e convenienze politiche che in questo contesto non possono essere prese in considerazione. (5-07825)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

GAETANO VENETO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

con decreto 12 gennaio 1999 n. 16555, il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha accordato concessione alla Isosar s.r.l. di Napoli per